

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 56

Adunanza 30 dicembre 2014

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI SCARMAGNO - VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 20 DEL 22/07/2014) – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’

Protocollo: 921 – 48005/2014.

Sotto la presidenza del Vicepresidente ALBERTO AVETTA, si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, CARLO CHIAMA, ANTONIO MARCO D’ACRI, ROBERTO RONCO, SERGIO BISACCA e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA.

Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Vicepresidente.

Premesso che per il Comune di Scarmagno:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G.R. n. 55-6648 del 03/06/1991, successivamente modificato dalla Variante Strutturale n. 1/2000, approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 27-13210 del 03/08/2004;
- ha approvato tre Varianti Parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 20 del 22/07/2014, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del quinto comma dell’art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che ha trasmesso alla Provincia in data 09/12/2014 (pervenuto il 09/12/2014), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma art. 17 L.U.R.;

(Prat. n. 46/2014);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 698 abitanti nel 1971, 815 abitanti nel 1981, 776 abitanti nel 1991, 743 abitanti nel 2001 e 812 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico in crescita nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 803 ettari di collina. La conformazione fisico-morfologica evidenzia 409 ettari con pendenze inferiori al 5% (pari a circa il 51% del territorio comunale), 355 ettari con pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (pari a circa il 44% del territorio comunale) e 39 ettari con pendenze superiori al 25%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 134 ettari rientrano nella Classe II[^] (pari a circa il 17% della superficie comunale) e 276 ettari sono interessati da aree boscate;
- è compreso nell'Ambito 24 di approfondimento sovracomunale "Ivrea", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali / commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 come Ambito di diffusione urbana (art. 21-22 N.d.A.);
- non è individuato tra i comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale ai sensi dell'art. 23 delle N.t.A. del PTC2;
- non è individuato dal PTC2 come "centro storico";
- sistema produttivo: il PTC2 individua Ambiti produttivi di I[^] Livello ai sensi degli artt. 24 e 25 delle N.t.A.;
- fa parte del Patto Territoriale del Canavese (insieme ad altri 122 Comuni, a 5 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Ivrea ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino-Aosta e dalle Strade Provinciali n. 82 e n. 56;
 - è attraversato da dorsali ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle acque pubbliche del Rio dei Molini e dal Rio Vignolasso;
 - secondo la riclassificazione sismica ai sensi della D.G.R. 19/01/2010 n. 11-13058 il Comune è in "zona 4";
- tutela ambientale:
 - una porzione del territorio comunale, pari a 108 ettari, è interessata dal Biotopo Comunitario - Direttiva CEE 92/43 - BC 10047 denominato "Morena destra d'Ivrea";
 - una porzione di 257 ettari di territorio comunale è sottoposta a tutela paesaggistico-ambientale ai sensi del Dlgs 42/2004 e s.m.i., quale "Zona circostante l'Autostrada Torino-Ivrea-Quincinetto" di cui al D.M. 04/02/1966

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20 del 22/07/2014 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, si propone di:

- inserire delle aree a Servizi per i siti in cui sono presenti le stazioni di teleradiocomunicazione;
- soddisfare la richiesta dell'Ente parrocchia relativa al cambio di destinazione di alcune aree di proprietà;

e più precisamente:

- lo stralcio dell'area residenziale di nuovo impianto abitativo "R26" e della relativa area "[P]4" da adibire a parcheggio a servizio delle residenze;
- stralcio dell'area "C1" per attività produttive del settore terziario, destinate ad attività commerciali ;
- mappare ed identificare quali aree per impianti tecnologici vari e/o opere di urbanizzazione primaria gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio comunale;
- adeguamento dell'Art. 16 della N.T.A. con riferimento alle volontà dell'amministrazione sull'Area "S6" interamente di proprietà pubblica.

La Variante attesta genericamente la compatibilità delle modifiche con il Piano di Zonizzazione Acustica comunale;

dato atto che, per quanto attiene la Verifica all'assoggettamento al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, l'Amministrazione Comunale ha inviato la Variante ai soggetti competenti in materia ambientale, successivamente all'adozione del Progetto Preliminare. Il Servizio Tutela e Valutazioni ambientali della Provincia ha trasmesso al Comune, in data 24/11/2014, la nota prot. 0185299/2014/LB8, contenente il parere di non assoggettamento alla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica;

rilevato, in ultimo, che la documentazione pervenuta allega il "*parere tecnico di non assoggettabilità alla VAS*" espresso dall'Organo Tecnico Comunale riunitosi in data 04/12/2014, a seguito al ricevimento dei pareri di Regione, Provincia e ARPA, specificando "*la necessità che le misure di sostenibilità ambientale indicate nel predetto Documento Tecnico e richiamate dagli Enti competenti in materia ambientale consultati siano recepite nella Variante Parziale al P.R.G.C.*".

dato atto infine, che ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013 e dalla L.R. n. 17 del 12 agosto 2013, la deliberazione C.C. n. 20 del 22/07/2014 di adozione della Variante contiene "*la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale*" ma non contiene "*il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga*", così come previsto dalla settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicato sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal quinto comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

constatato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al secondo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/01/2015;

visto il parere del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, datato 16/12/2014;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1.di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. che il Progetto Preliminare della Parziale al P.R.G.C. del Comune di Scarmagno, adottato con deliberazione del C.C. n. 20 del 22/07/2014, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

2.di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;

3.di trasmettere al Comune di Scarmagno la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to G. Formichella

Il Vicepresidente
f.to A. Avetta

